

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2009

relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dall'India e destinati al consumo umano o all'alimentazione animale

[notificata con il numero C(2009) 7388]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/727/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 fissa i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale e, in particolare, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a livello sia comunitario che nazionale. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato con misure dello/degli Stato/i membro/i interessato/i.
- (2) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽²⁾, stabilisce che l'allevamento degli animali e il processo di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sorvegliato al fine di individuare la presenza di taluni residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio. L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone che le garanzie fornite dai paesi terzi debbano avere effetti almeno equivalenti a quelli ottenuti da tale direttiva.
- (3) Durante l'ultima ispezione comunitaria in India sono emerse carenze nell'ambito del sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.

- (4) Nonostante le garanzie fornite dall'India, gli Stati membri denunciano alla Commissione la presenza sempre più frequente di nitrofurani e loro metaboliti nei crostacei importati dall'India destinati al consumo umano o all'alimentazione animale. Il regolamento (CEE) 2377/90 del Consiglio ⁽³⁾, vieta la presenza nei prodotti alimentari di tali sostanze che fanno correre gravi rischi alla salute umana.
- (5) Questi prodotti d'origine animale sono anche usati per produrre mangimi destinati ad animali allevati con l'acquacoltura. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, vieta i nitrofurani o i loro metaboliti come additivi per mangimi. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i prodotti d'origine animale contenenti nitrofurani usati come antibatterici sono inoltre esclusi dai mangimi per animali d'allevamento in quanto sottoprodotti animali appartenenti alla categoria 2.
- (6) È perciò opportuno adottare a livello comunitario misure d'emergenza da applicare alle importazioni di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India per garantire una tutela efficace e uniforme della salute umana in tutti gli Stati membri.
- (7) Di conseguenza, gli Stati membri autorizzeranno l'importazione di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India solo se saranno stati sottoposti all'origine ad analisi volte a escludere che la concentrazione di nitrofurani o dei loro metaboliti ecceda il limite di decisione del metodo di conferma usato, ai sensi della decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) È però opportuno autorizzare l'importazione di partite non accompagnate dai risultati di analisi all'origine se gli Stati membri importatori garantiscono che esse saranno analizzate all'arrivo al confine comunitario e tenute sotto controllo ufficiale finché non saranno disponibili i risultati.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

- (9) La presente decisione sarà riesaminata in base alle garanzie fornite dall'India e ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle partite di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano o all'alimentazione animale (di seguito indicati come le «partite di crostacei»).

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzeranno l'importazione nella Comunità di partite di crostacei se accompagnate dai risultati di analisi all'origine che ne escludano la pericolosità per la salute umana.

2. L'analisi va effettuata soprattutto al fine di individuare la presenza di nitrofurani o dei loro metaboliti, ai sensi della decisione 2002/657/CE.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di partite di crostacei non accompagnate dai risultati delle analisi purché, all'arrivo alla frontiera comunitaria, lo Stato membro importatore garantisca di sottoporre ogni partita di tali prodotti a tutti i debiti controlli onde escluderne la pericolosità per la salute umana.

2. Le partite di cui al paragrafo 1 saranno custodite al confine comunitario finché non emerga dalle analisi di laboratorio che i metaboliti di nitrofurani sono presenti in concentrazioni inferiori al limite minimo di rendimento di 1 µg/kg (LMR) richiesto nella Comunità, stabilito dalla decisione 2002/657/CE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se l'analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, rivela la presenza di metaboliti di nitrofurani in concentrazioni superiori al

limite di decisione (CC-alfa) del metodo di conferma impiegato, ai sensi dell'articolo 6 della decisione 2002/657/CE.

2. Se l'analisi rivela la presenza di nitrofurani o di loro metaboliti in concentrazioni superiori all'LMR della Comunità, le partite non possono essere immesse sul mercato.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri si serviranno del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

4. Ogni 3 mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati delle analisi. Per la trasmissione delle relazioni, si userà il modello comune di cui all'allegato della presente decisione.

5. Le relazioni vanno presentate entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 5

Tutte le spese sostenute per applicare la presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 6

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione sarà riesaminata in base alle garanzie fornite dall'India e ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

